

n. 2579/04 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

- 1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
- 2) Dott. Angelo Scafuri Consigliere
- 3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5937/1999 proposto da MAIONE Michele, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio MAIELLO e Gaetano PRILLO, presso il cui studio, in Napoli, Corso Umberto I, n. 237 è elettivamente domiciliato

CONTRO

Il comune di S. Anastasia in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Sabino RAINONE, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Napoli, viale del Parco Margherita, 31

PER L'ANNULLAMENTO

Dell'ordinanza n. 47 del 15.4.1999 del responsabile del servizio di ingiunzione di demolizione, previa sospensione dei lavori, di opere abusive;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione e la memoria difensiva del comune resistente con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 8.1.2004 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;

Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

FATTO

Con il ricorso il epigrafe, MAIONE Michele, premesso di aver realizzato una sopraelevazione sull'immobile di proprietà di terzi sito in via Sodani, 65 nel comune di S.Anastasia, impugnava l'ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione del 15.4.1999 per i seguenti vizi di legittimità:

- 1) Violazione dell'art. 4, comma 3 della legge n. 47 del 1985, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta e sviamento, non potendo l'ordine di sospensione dei lavori, di natura cautelare, e l'ingiunzione di demolizione, essere adottati contestualmente;
- 2) violazione dell'art. 7 l. n. 47 del 1985: principio del giusto procedimento, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe destinato a produrre effetti anche nei confronti dei proprietari dell'opera;
- 3) eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e giuridici, contraddittorietà e illogicità manifesta, non essendo stato accertato a chi appartiene la proprietà del lastrico solare;
- 4) violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per carenza dell'indicazione delle fonti normative del potere esercitato, mancata contestazione delle norme violate, sviamento;
- 5) violazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. 241 del 1990, per mancato avviso di avvio del procedimento.

Si costituiva il comune di S. Anastasia, contestando le singole censure mosse dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza camerale del 4.7.01 è stato disposto l'abbinamento al merito della causa.

Con memoria depositata il 17.12.2003, il comune resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso in quanto il ricorrente, dopo la notifica del ricorso, ha presentato in data 18.6.99 istanza di concessione edilizia in sanatoria, poi rigettata con provvedimento del 19.11.1999, e quindi il comune ha adottato una nuova ordinanza di demolizione, n. 2 del 3.1.2002, anch'essa impugnata dall'odierno ricorrente con autonomo ricorso n. 3490/2002.

Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del comune è fondata.

E' costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa che a seguito della presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia sia *ex art. 13* che *ex art. 31* della l. 47 del 1985, il provvedimento sanzionatorio originariamente adottato, prima sospeso *ope legis*, perde successivamente efficacia, dovendo essere sostituito o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio (Consiglio Stato, sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377). La reiezione della domanda di sanatoria determina infatti la necessità di un riesame complessivo della situazione, con adozione di una nuova (eventuale) misura repressiva, alla quale unicamente va imputato l'effetto lesivo degli interessi del ricorrente (T.A.R. Basilicata, 17 luglio 2002, n. 519). Il nuovo provvedimento di demolizione emesso all'esito della rinnovazione del procedimento non si presenta come un atto meramente confermativo della prima ordinanza di demolizione, ma ha autonoma efficacia lesiva. Pertanto, in tali casi deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale avverso il primo provvedimento repressivo per sopravvenuta carenza di interesse (T.A.R. Abruzzo Pescara, 27 febbraio 1998, n. 216).

Nella vicenda all'esame del collegio si è verificato appunto che alla prima ordinanza di demolizione, oggetto del presente ricorso, ha fatto seguito l'ordinanza n. 2 del 3.1.2002, emanata dopo la reiezione della domanda di sanatoria. E' pertanto unicamente quest'ultimo provvedimento ad avere effetti lesivi della sfera giuridica del ricorrente, trattandosi di un provvedimento assunto all'esito di un ulteriore procedimento avviato con la presentazione dell'istanza di sanatoria.

Deve pertanto dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione della prima ordinanza di demolizione, dal momento che un suo eventuale annullamento non apporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente.

Ritiene il collegio che proprio la palese improcedibilità del ricorso non consenta di dichiarare in questo caso la sospensione del giudizio di cui all'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella legge 24 novembre 2003, n. 326, contenente tra l'altro norme per la "definizione degli illeciti edilizi" (c.d. condono edilizio) che prevede al comma 25 l'applicazione nei casi ivi considerati delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 18 febbraio 1985 n. 47, tra cui anche l'art. 44, il quale dispone, tra l'altro, la sospensione "dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione" fino alla scadenza dei termini per la proposizione della domanda di sanatoria.

In base ad una interpretazione effettuata secondo la *ratio legis* e conforme al principio della ragionevole durata del processo dettato dalla Costituzione (art. 111) oltre che alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'ambito di operatività della sospensione *ex lege* dei procedimenti giurisdizionali, disposta dal d.l. n. 269 del 2003, conv. nella legge n. 326 del 2003, non può che essere inteso come limitato alle sole ipotesi in cui l'esito del processo possa in qualche modo interferire con il procedimento per la concessione della sanatoria, altrimenti essa si risolverebbe soltanto in un inutile allungamento dei tempi del processo.

La ragione giustificatrice della sospensione dei procedimenti giurisdizionali è infatti quella di evitare che nell'intervallo di tempo ricompreso tra l'entrata in vigore della legge e la scadenza dei termini per chiedere la sanatoria siano emesse pronunce giurisdizionali, atte a passare in giudicato, aventi ad oggetto le determinazioni assunte dalla amministrazione nell'ambito di procedure sanzionatorie in materia di abusi edilizi, sicché possa essere preclusa all'interessato la possibilità di ottenere la sanatoria.

Ulteriore ragione giustificatrice della norma in esame è quella di evitare che, in pendenza del termine per la presentazione della istanza di sanatoria, l'esito del giudizio venga a dipendere dal dato della presentazione o meno dell'istanza di sanatoria prima della decisione della causa. L'intervenuta presentazione dell'istanza determinerebbe – per le ragioni che si sono sopra esposte a proposito degli effetti della presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sul provvedimento sanzionatorio, destinato ad essere eventualmente reiterato all'esito dell'esame dell'istanza di sanatoria – una pronuncia di improcedibilità, mentre se l'istanza, pur non essendo decorsi i termini ultimi, non fosse ancora stata presentata al momento della discussione della causa, il giudizio dovrebbe concludersi con una pronuncia di merito.

Nessuna di tali esigenze evidentemente si ravvisa per i giudizi destinati a concludersi comunque con una pronuncia in rito di inammissibilità o improcedibilità. In nessun modo infatti tali pronunce in rito potrebbero precludere all'interessato di ottenere la sanatoria né l'eventuale presentazione dell'istanza di sanatoria potrebbe influire sull'esito di detti giudizi.

In tale ottica la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato, a proposito dell'art. 44 della l. 47 del 1985, al quale come si è detto la disposizione sopra richiamata rinvia, che la sospensione dei procedimenti amministrativi riguarda solo quelli sanzionatori in senso proprio e non aventi ad oggetto la liceità o abusività delle opere (v. Cons. St., sez. IV, sent. n. 483 del 10.12.1985, sez. V, sent. n. 193 del 25.3.1986, sez. VI, sent. n. 792 del 13.10.1986, sez. V, sent. n. 716 del 20.11.1987, sez. V, sent. 27 del 27.1.1988, sez. V, sent. 745 del 25.11.1988, sez. V, n. 337 del 10.4.1990, sez. V, n. 375 del 2.4.1991), che pertanto la sospensione dei processi giurisdizionali deve essere limitata ai soli giudizi in materia di violazioni della disciplina edilizia soggetta a condono (Cons. St., sez. IV, sent. 277 del 11.7.1985) e per abusi commessi entro la data prevista per la concessione del condono (Cons. St. sez. V, sent. 1100 del 4.10.1994), nonché che la palese e insanabile inammissibilità di un ricorso debba prevalere rispetto alla sospensione del giudizio (Cons. St., sez. IV, sent. 299 del 28.4.1986) e infine che la sospensione non possa trovare applicazione nel caso in cui nelle more del giudizio l'amministrazione abbia ordinato ed eseguito la

demolizione facendo così venire meno la possibilità della sanatoria (T.A.R. Puglia Lecce, 7 giugno 1986, n. 153).

Come si nota, il presupposto esplicito o implicito su cui si fondano le pronunce giurisdizionali sopra richiamate è appunto quello della necessaria funzionalizzazione della sospensione dei giudizi rispetto al perfezionamento della sanatoria dell'illecito edilizio; in sostanza, la sospensione del processo opera solo quando la decisione del giudice possa precludere all'interessato l'ottenimento della sanatoria ovvero quando la presentazione dell'istanza di sanatoria possa influire sull'esito del giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, deve dunque essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 5937/1999 proposto da MAIONE Michele.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2004.

Dott. Giovanni de Leo Presidente

Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore